



Prot. N. 49625/2007

ORDINANZA N.3

OGGETTO: Ordinanza di sospensione dell'attività piscatoria nelle acque interne della provincia di Pesaro e Urbino classificate di categoria "A" e "B".

AREA 4 AREA URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRICOLTURA

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.3 - AMBIENTE - AGRICOLTURA -
TUTELA DELLA FAUNA – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
D.LGS 626/1994
DOTT.SSA CECCHINI ELISABETTA**

Premesso che con deliberazione n. 5 del 19/01/2007, la Giunta Provinciale ha approvato la regolamentazione della pesca nelle acque interne per l'anno 2007 ai sensi delle disposizioni previste dalla L.R. n. 11/2003;

Che la provincia Di Pesaro e Urbino è stata colpita da uno stato di emergenza idrica che ha posto i corsi d'acqua in uno stato di grave siccità, tale da mettere in pericolo un armonico rapporto tra le varie specie ittiche e da rendere instabile l'equilibrio biologico del patrimonio ittico;

Che, pertanto, ai fini della conservazione del patrimonio ittico nei nostri fiumi, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 11/2003, spetta all'Amministrazione Provinciale, sentita la Consulta, emanare i provvedimenti intesi a ristabilire l'equilibrio biologico del patrimonio ittico anche attraverso la disposizione di provvedimenti atti a limitare o vietare l'esercizio temporaneo della pesca;

Vista la carta ittica provinciale quale strumento conoscitivo del patrimonio ittico;

Visto il parere favorevole della Consulta Provinciale sulla pesca, espresso in data 07/07/2007, inerente all'oggetto;

Vista la deliberazione G.P. n. 238 del 13/07/2007;



Vista la Deliberazione Consiliare n. 112 del 20/07/1992 con la quale sono state individuate le sfere di competenza e gli atti della dirigenza;

Vista la L.R. n. 11/2003;

Visto l'art. 107 comma 2 del D.Lgs 267/00;

ORDINA

- La sospensione temporanea della pesca dal 17 luglio 2007 su tutti i corsi d'acqua della provincia di Pesaro e Urbino classificati di categoria "A" e "B", sino all'emanazione di nuovo provvedimento legato al cessare delle condizioni di emergenza idrica;

DISPONE

- Di inviare la presente Ordinanza alla Polizia Provinciale, al Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Municipale, alle Associazioni piscatorie per assicurare il rispetto della presente;

AVVISA

- Che il mancato rispetto della presente Ordinanza sarà sanzionato ai sensi degli artt. 13 - 29, comma d) della L.R. n. 11/2003, che prevede una sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 300,00 e la sospensione della licenza di pesca per un anno;
- Che è fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente Ordinanza;
- Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della Legge 241/90 è il Sig. Michele Mancini, Responsabile U.O. Gestione Tutela delle Acque interne e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso l'Ufficio suddetto;

Pesaro, li 17/07/2007

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.3.
AMBIENTE, AGRICOLTURA, TUTELA DELLA FAUNA,
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO D.LGS 626/94
(Dott.ssa Elisabetta Cecchini)**